

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cipro) il 18 agosto 2014 — Astinomikos Diefthindis Larnakas/Masoud Mehrabipari

(Causa C-390/14)

(2014/C 372/10)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Parti

Autorità procedente: Astinomikos Diefthindis Larnakas

Imputato: Masoud Mehrabipari

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, tenuto conto dei principi di leale cooperazione, di effetto utile in vista del conseguimento delle finalità delle direttive, nonché di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle pene, gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE ⁽¹⁾ possano essere interpretati nel senso che consentono l'esercizio dell'azione penale sulla base di una normativa nazionale, precedente la trasposizione (articolo 19, paragrafo 1, lettere f) e i), della legge sugli stranieri e sull'immigrazione, denominata «capo 105»), nei confronti del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare al quale siano state infruttuosamente applicate misure coercitive di allontanamento e che sia rimasto in stato di trattenimento per un periodo superiore a 18 mesi, per non essere in possesso di un passaporto e per non aver collaborato con le autorità ai fini del rilascio di tale passaporto tramite la sua ambasciata, adducendo il timore di persecuzioni da parte delle autorità dell'Iran;
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se detta azione penale possa essere esercitata subito dopo la scadenza del periodo massimo di trattenimento di 18 mesi ai fini dell'espulsione, con la conseguenza che il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare non viene rilasciato e il suo trattenimento, se il Tribunale lo ritiene necessario a causa del pericolo di contumacia, si protrae in pendenza del procedimento penale;
- 3) Che cosa si intenda per la «mancata di cooperazione» del cittadino di un paese terzo, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) della direttiva 2008/115 e, in particolare, se tale nozione possa coincidere con quanto previsto dalle disposizioni di diritto nazionale (articolo 19, [paragrafo 1, lettere f) e i), della legge sugli stranieri e sull'immigrazione, denominata «capo 105»]), che sanzionano penalmente qualunque rifiuto di «esibire al Direttore qualunque documento che egli abbia richiesto», nonché qualunque «resistenza o impedimento, attivo o passivo, opposto a qualunque Direttore nell'esecuzione delle sue funzioni» per mancata esibizione del passaporto, mentre, al contempo, non sono dedotti elementi relativi ad azioni che siano state intraprese dalle autorità nei confronti delle autorità del paese d'origine per portare a buon fine l'allontanamento del cittadino del paese terzo.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 18 agosto 2014 — Api Raffineria di Ancona SpA/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e a.

(Causa C-391/14)

(2014/C 372/11)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nella causa principale

Ricorrente: Api Raffineria di Ancona SpA

Convenuti: Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico

Questioni pregiudiziali

- 1) Dica la Corte se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE⁽¹⁾ del 5 settembre 2013 sia invalida per non aver tenuto conto, nel calcolo delle quote da assegnare a titolo gratuito, della percentuale di emissioni associate alla combustione di gas di scarico — o gas siderurgici di processo — né di quelle associate al calore prodotto dalla cogenerazione, con ciò incorrendo nella violazione dell'art. 290 del TFUE e dell'art. 10 bis, commi 1, 4 e 5 della direttiva 2003/87/CE⁽²⁾, travalicando i limiti della delega conferita dalla Direttiva medesima e ponendosi in contrasto con le finalità della Direttiva (incentivazione di tecnologie energetiche più efficienti e salvaguardia delle esigenze dello sviluppo economico e dell'occupazione);
- 2) Dica la Corte se la decisione della Commissione Europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida, alla luce dell'art. 6 TUE, per contrasto con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR) nonché dell'art. 17 della Convenzione medesima, avendo indebitamente determinato una lesione della legittima aspettativa delle società ricorrenti a mantenere il bene consistente nel quantitativo di quote assegnato in via preliminare e ad esse spettante sulla base delle previsioni della Direttiva, con ciò determinando una privazione dell'utilità economica connessa al predetto bene;
- 3) Dica, altresì, la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, considerato che la decisione viola l'art. 296, comma 2, TFUE e l'art. 41 della Carta di Nizza, in quanto è priva di idonea motivazione;
- 4) Dica la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, considerato che la decisione viola l'art. 10 bis comma 5 della Direttiva 2003/87/CE, il principio di proporzionalità sancito dall' art. 5 paragrafo 4 del TUE, ed inoltre sia viziata per carenza di istruttoria ed errore di valutazione, in considerazione del fatto che il calcolo del quantitativo massimo delle quote da assegnare a titolo gratuito (dato rilevante ai fini della definizione del fattore di correzione transettoriale uniforme) non ha tenuto conto degli effetti delle modifiche interpretative intervenute rispetto alla nozione di «impianto di combustione» tra la prima (2005-2007) e la seconda fase (2008-2012) di attuazione della Direttiva 2003/87/CE;
- 5) Dica la Corte se la decisione della Commissione europea n. 448/2013/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, per violazione dell'art. 10 bis comma 5 della Direttiva 2003/87/CE, dell'art. 9 bis comma 2 della Direttiva 2003/87/CE, nonché per carenza di istruttoria ed errore di valutazione in considerazione del fatto che il calcolo del quantitativo massimo delle quote da assegnare a titolo gratuito (dato rilevante ai fini della definizione del fattore di correzione transettoriale uniforme) è stato effettuato sulla base di dati forniti dagli Stati membri tra loro incoerenti perché basati su una differente interpretazione dell'art. 9 bis comma 2 della Direttiva 2003/87/CE;
- 6) Dica infine la Corte se la decisione della Commissione europea 2013/448/UE del 5 settembre 2013 sia invalida nella parte in cui definisce il fattore di correzione transettoriale, per violazione delle norme sul procedimento di cui all'art. 10 bis comma 1, e 23 comma 3 della Direttiva 2003/87/CE.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27).

⁽²⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275, pag. 32).